

SviluppoBasilicata

Microcredito

Per far nascere le imprese



PO FSE BASILICATA 2014 – 2020

ASSE 1

Creare e mantenere l'occupazione

Priorità: 8.i

OBIETTIVO SPECIFICO 8.5:

Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata

Priorità: 8.ii

OBIETTIVO SPECIFICO 8.1: Aumentare l'occupazione dei giovani

FONDO PER IL MICROCREDITO – PO FSE 2014-2020

(D.G.R. BASILICATA N. 1266 DEL 30.11.2018 e ss.ii.mm.)

AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle domande di accesso al Fondo

Delibera Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata S.p.A. n. 147 del 29/07/2019

MICROCREDITO A

Per la creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo

Sviluppo Basilicata S.p.A.
Centro Direzionale Z.I. snc - 85050 Tito (PZ)
Tel. +39 0971 50661
www.sviluppobasilicata.it
infomicrocredito@sviluppobasilicata.it

Riferimenti programmatici e normativi

- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) – GUUE 14 del 19/01/2008 - GU C 14 del 19.1.2008;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 347/320 del 20 dicembre 2013;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 347/320 del 20 dicembre 2013;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 352/1 del 24 dicembre 2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 223 del 29.7.2014;
- Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 119/1 del 4 maggio 2016;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 262/1 del 19 luglio 2016;
- Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA, redatto ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e adottato dalla Commissione Europea in data 29/10/2014;
- Documento di lavoro dei servizi della commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato relativi agli strumenti finanziari dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) nel periodo di programmazione 2014-2020" - Bruxelles, 2.5.2017 SWD(2017) 156 final;
- Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,

(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 193/1 del 30 luglio 2018;

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della Legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2000" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300" e ss.mm.ii.;
- Decreto Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 che recepisce la Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 124/36 del 20 maggio 2003;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- Legge 28 dicembre 2015 n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 e ss.mm.ii.;
- Decreto 31 maggio 2017 n. 115 del MISE, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 4 agosto 2017 n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017 e ss.mm.ii.;
- Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 5 febbraio 2018, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2018;
- Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Basilicata approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, come modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018;
- D.G.R. Basilicata n. 1132 del 3 settembre 2015 "Presenza d'atto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE 2014-2020" e ss.mm.ii.;
- D.G.R. Basilicata n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l'identità visiva della programmazione comunitaria 2014-2020 ed i relativi marchi declinati per ciascun fondo europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria in modo tale da assicurare il coordinamento e l'immediata riconducibilità degli strumenti utilizzati;

- D.G.R. Basilicata n. 1260 dell'8 novembre 2016 con la quale sono stati approvati i Manuali d'uso dell'identità visiva "BasilicataEuropa" e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR della Regione Basilicata;
- D.G.R. Basilicata n. 740 del 02 agosto 2018 con la quale sono stati adottati i documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 e ss.mm.ii.;
- D.G.R. Basilicata n. 1266 del 30 novembre 2018 "PO FSE Basilicata 2014-2020 – Istituzione Fondo Microcredito FSE 2014-2020 – Individuazione del Soggetto gestore ai sensi dell'articolo 38 paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. – Approvazione Schema di Accordo di Finanziamento";
- D.G.R. Basilicata n. 1351 del 20 dicembre 2018 "PO FSE Basilicata 2014 – 2020 Presa d'atto Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29 novembre 2018 che modifica la Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 2456 final del 18 aprile 2018" e ss.mm.ii.;
- D.G.R. Basilicata. n. 252 del 4 aprile 2019 "Istituzione Fondo Microcredito FSE 2014-2020 – Individuazione del Soggetto gestore ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. – DGR n. 1266 del 30 novembre 2018 – Modifiche e Integrazioni";
- Accordo di Finanziamento tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. sottoscritto in data 17 aprile 2019 per la gestione del Fondo Microcredito che ha modificato e integrato il precedente Accordo sottoscritto il 5 dicembre 2018;

Art. 1**Finalità**

1. La Regione Basilicata, in coerenza con gli obiettivi perseguiti con il PO FSE Basilicata 2014-2020, con Delibera n. 1266 del 30.11.2018 ha istituito lo Strumento Finanziario **“Fondo Microcredito FSE 2014-2020”** (in breve anche “Fondo”), mediante il quale erogare prestiti diretti:
 - a sostenere la creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo da parte di soggetti che hanno difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito;
 - finalizzati al rafforzamento dell’economia sociale.
2. Il Fondo, dunque, è rivolto ai soggetti che hanno difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito ed è articolato in due sezioni:
 - A. Microcredito A: rivolto a disoccupati e diretto a sostenere l’erogazione di prestiti, a valere sull’Asse 1 del PO FSE Basilicata 2014-2020 e sulle priorità di investimento 8i e 8ii, Obiettivi specifici 8.5 e 8.1, finalizzati alla creazione di attività di lavoro autonomo e di impresa, ivi compreso il trasferimento d’azienda;
 - B. Microcredito B: diretto a sostenere l’erogazione di prestiti, a valere sull’Asse 2 del PO FSE Basilicata 2014-2020 – Priorità di investimento 9i - Obiettivi specifici 9.7 e 9.1, finalizzati al rafforzamento dell’economia sociale, attraverso la creazione o il sostegno di un’attività economica operante nel terzo settore.
3. La Regione Basilicata ha affidato la gestione del Fondo alla sua società in house Sviluppo Basilicata S.p.A., che opera in qualità di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio della Basilicata - di cui la Regione Basilicata è unico socio; i rapporti sono disciplinati dall’Accordo di Finanziamento sottoscritto dalle parti il 17.4.2019, rep. n. 198 il cui schema è stato approvato con DGR Basilicata. n. 252 del 4 aprile 2019 che ha modificato e integrato l’Accordo di finanziamento sottoscritto il 5.12.2018;
4. Sviluppo Basilicata S.p.A. sarà responsabile dell’attività istruttoria, dell’adozione dei provvedimenti di concessione, erogazione ed eventuale decadenza e revoca oltre al recupero del credito.
5. Il presente Avviso denominato **Microcredito A** disciplina le modalità di candidatura delle istanze, le procedure di selezione ed erogazione del finanziamento, nonché di monitoraggio e controllo delle iniziative ammesse, di cui ai citati Obiettivi Specifici 8.1 e 8.5 e che, in relazione ai destinatari previsti dalle singole Priorità e Obiettivi Specifici, si articola in due sezioni:
 - **Microcredito A1:** rivolto a disoccupati con una età maggiore o uguale ai 35 anni compiuti (asse 1- Priorità 8.i – Obiettivo specifico 8.5); con una dotazione finanziaria di € 5.000.000,00;
 - **Microcredito A2:** rivolto a giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti; (Asse 1 - Priorità 8.ii – Obiettivo specifico 8.1) con una dotazione finanziaria di € 5.000.000,00.
6. L’Avviso è redatto in coerenza con il PO FSE Basilicata 2014-2020, con i Criteri di Selezione approvati in Comitato di Sorveglianza, i Regolamenti comunitari di riferimento per i Fondi Strutturali, la normativa comunitaria e nazionale sugli aiuti di Stato e sugli Strumenti Finanziari e con l’Accordo di finanziamento, di cui al precedente comma 3, comprensivo dei relativi allegati.
7. Con tale strumento la Regione Basilicata intende promuovere un intervento finanziario innovativo mediante la concessione di prestiti di importo fino a 25.000,00 euro - da restituire a tasso zero - destinato a soggetti

disoccupati, secondo la definizione di cui al successivo art. 2, finalizzato alla nascita di nuove microimprese¹, nella forma di:

- a. impresa individuale, società di persone, società cooperativa, società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis cc., società a responsabilità limitata;
- b. liberi professionisti che, ai sensi dell'art. 1, comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) sono equiparati alle PMI ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dalla programmazione dei Fondi strutturali 2014 - 2020.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Avviso valgono le seguenti definizioni:

- a. **disoccupato**: colui che è privo di impiego e che abbia dichiarato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 150/2015 e ss.mm.ii. Rientrano nella definizione di **disoccupato** anche:
 - i disoccupati di lunga durata secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del D.lgs. 21 aprile 2000 n. 181;
 - gli inoccupati di lunga durata secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) del D.lgs. 21 aprile 2000 n. 181;
 - i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (€ 8.000,00 lordi per lavoratori dipendenti ed € 4.800,00 lordi per lavoratori autonomi - cosiddetta disoccupazione parziale), ai sensi dell'art. 4, comma 15quater D.L. 28 gennaio 2019 n. 4. Nel caso di lavoratore autonomo la domanda potrà essere presentata solo per la creazione di una nuova attività differente² da quella esercitata pur conservando la Partita Iva già attribuitagli.
- b. **destinatario finale** dell'intervento: soggetto (lavoratore autonomo o persona giuridica) al quale viene erogato il finanziamento a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento e che assume i relativi obblighi contrattuali;
- c. **domanda on line**: la domanda presentata tramite la procedura informatica accessibile dal portale "Centrale Bandi" del sito www.regione.basilicata.it, secondo le modalità indicate all'articolo 10 del presente Avviso;
- d. **lavoratore autonomo**: colui che esercita attività lavorativa diversa da quelle di lavoro dipendente, caratterizzata dall'autonomia, intesa come organizzazione della propria attività con mezzi idonei al raggiungimento del risultato. Ai fini del presente Avviso, la categoria comprende sia l'imprenditore individuale che il libero professionista;
- e. **microcredito**: finanziamento dell'importo massimo di € 25.000,00 secondo la definizione della Commissione Europea³. Più precisamente si intende uno strumento finanziario ai sensi dell'art. 37 e dell'art. 38, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., e che, per l'effetto, non ricade nel campo di applicazione dell'art. 111 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e ss.mm.ii.;

¹ Come definita all'art. 2 del presente Avviso

² Per differente si intende che la nuova attività (candidata ad agevolazione) deve ricadere in un codice ateco rientrante in una divisione differente da quella in cui ricade il codice Ateco dell'attività esercitata.

³ Regolamento (UE) N. 1296/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 e ss.mm.ii..

- f. **microimpresa:** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure registra un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, come definita nel Decreto Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
- g. **referente:** nel caso di domanda presentata da più proponenti, finalizzata alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico per l'esercizio di nuova attività d'impresa, è il soggetto proponente individuato in domanda quale rappresentante della costituenda società ed interlocutore della Regione Basilicata e di Sviluppo Basilicata S.p.A.;
- h. **soggetto proponente:** la persona fisica che presenta la domanda di microcredito, singolarmente o quale futuro componente della costituenda compagine societaria;
- i. **trasferimento di azienda:** trasferimento del ramo d'azienda di un'attività economica preesistente;
- j. **ultimazione dell'investimento:** data dell'ultimo titolo di spesa (fattura o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente);
- k. **unità locale:** la struttura, anche articolata su più immobili, fisicamente separati ma prossimi, deputata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale risultante da visura camerale. In caso di attività esercitata presso la sede legale, l'unità locale coincide con la sede legale.

Art. 3

Soggetti destinatari

1. Possono presentare domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso i soggetti che intendano candidare una iniziativa imprenditoriale, ai sensi dei successivi artt. 4 e 5, in una delle forme di seguito indicate:
 - Lavoratore Autonomo⁴;
 - Società di persone;
 - Società cooperativa;
 - Società a responsabilità limitata;
 - Società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis codice civile.
2. Alla data di inoltro della domanda i soggetti proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, in relazione alla forma nella quale intendono costituire la propria impresa:
 - 2.1) **in forma singola** (lavoratore autonomo). È richiesto che il soggetto proponente:
 - 2.1.1) sia disoccupato, secondo la definizione di cui all'art. 2 dell'Avviso. Qualora il soggetto proponente sia un lavoratore autonomo che rientra nella cosiddetta disoccupazione parziale, la domanda sul presente Avviso potrà essere presentata solo per la creazione di una nuova attività pur conservando la Partita Iva già attribuitagli;
 - 2.1.2) sia residente in Basilicata e maggiorenne;
 - 2.1.3) non abbia ricevuto protesti per assegni e/o cambiali negli ultimi cinque anni, salvo che abbia proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbia presentato domanda di

⁴ Come definito all'art.2 dell'Avviso.

cancellazione, ovvero, in casi di accertata erroneità, qualora sia già stata avviata la procedura di cancellazione;

2.1.4) non sia sottoposto ad una delle pene accessorie di cui agli artt. 32 bis⁵, 32 ter⁶ e 32 quater⁷ del codice penale.

2.2) **in forma associata** (costituende società di persone, società cooperativa, società a responsabilità limitata semplificata, società a responsabilità limitata). È richiesto che:

2.2.1) la maggioranza numerica dei soggetti proponenti che detengono la maggioranza delle quote della costituenda società siano rappresentati da soggetti disoccupati - secondo la definizione di cui all'art. 2 dell'Avviso – nel caso di costituende società di persone, società a responsabilità limitata semplificata e società a responsabilità limitata. In caso di società cooperativa, il requisito della disoccupazione è richiesto solo per la maggioranza numerica dei proponenti. Qualora tra i soggetti proponenti sia presente uno o più lavoratori autonomi rientranti nella cosiddetta disoccupazione parziale, la domanda sul presente Avviso potrà essere presentata solo per la creazione di una nuova attività e diversa da quella svolta in forma autonoma;

2.2.2) la totalità dei soggetti proponenti sia residente in Basilicata ed abbia compiuto 18 anni;

2.2.3) la totalità dei soggetti proponenti non sia sottoposta ad una delle pene accessorie di cui agli artt. 32 bis⁸, 32 ter⁹ e 32 quater¹⁰ del codice penale;

2.2.4) la totalità dei soggetti proponenti non abbia ricevuto protesti per assegni e/o cambiali negli ultimi cinque anni, salvo che abbia proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbia presentato domanda di cancellazione, ovvero, in casi di accertata erroneità, qualora sia già stata avviata la procedura di cancellazione.

3. Non possono presentare domanda i soggetti che:

- hanno ottenuto agevolazioni sui precedenti Avvisi Pubblici per la erogazione di Microcrediti della Regione Basilicata e che non siano in regola con il rimborso delle rate;
- sono stati ammessi al microcredito di cui al presente Avviso o all'Avviso di cui al Microcredito B;
- alla data di presentazione della domanda hanno già costituito l'impresa¹¹ in una delle forme di cui al comma 1 del presente articolo, salvo quanto previsto al precedente punto 2.1.1.

⁵ L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

⁶ L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni.

⁷ Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1 del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

⁸ Vedi nota 5.

⁹ Vedi nota 6.

¹⁰ Vedi nota 7.

¹¹ Ai fini del presente Avviso si intende:

- a. costituzione dell'impresa, nel caso di società;
- b. attribuzione della Partita IVA, nel caso di lavoratore autonomo;
- c. comunicazione della variazione dell'attività, nel caso di lavoratore autonomo che rientra nella cosiddetta disoccupazione parziale.

4. Possono beneficiare del finanziamento di cui al presente Avviso i destinatari finali nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011, e rispetto ai quali non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (rispetto della normativa antimafia). Tale verifica è propedeutica all'erogazione del finanziamento come precisato all'art. 14 comma 9 dell'Avviso.
5. L'unità locale in cui realizzare l'investimento deve essere ubicata in Basilicata. La verifica della disponibilità dell'immobile è propedeutica alla concessione del finanziamento come precisato all'art. 14 commi 3 e 4 dell'Avviso.
6. Ai fini dell'assegnazione delle risorse erogate nel rispetto delle Priorità e degli obiettivi specifici del PO FSE, le domande candidate saranno imputate a ciascuna sezione del Microcredito A, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. al **Microcredito A1**, saranno imputate le iniziative costituite:
 - a.1) in forma singola (lavoratore autonomo) di cui al precedente comma 2 punto 2.1), qualora il soggetto proponente abbia un'età maggiore o uguale ai 35 anni compiuti;
 - a.2) in forma associata, di cui al precedente comma 2 punto 2.2), qualora la maggioranza dei soggetti proponenti della costituenda società abbia un'età maggiore o uguale ai 35 anni compiuti;
 - b. al **Microcredito A2**, saranno imputate le iniziative costituite:
 - b.1) in forma singola (lavoratore autonomo) di cui al precedente comma 2 punto 2.1), qualora il soggetto proponente abbia un'età compresa tra i 18 anni e i 35 anni non compiuti;
 - b.2) in forma associata, di cui al precedente comma 2 punto 2.2), qualora la maggioranza dei soggetti proponenti della costituenda società abbia un'età compresa tra i 18 anni e i 35 anni non compiuti;

Tale ripartizione sarà effettuata automaticamente dall'applicazione informatica "Centrale Bandi" della Regione Basilicata in sede di candidatura telematica.

Art. 4

Tipologie di iniziative

1. Con il presente Avviso sono finanziabili le iniziative, da realizzarsi in Basilicata, finalizzate alla creazione d'impresa e di attività di lavoro autonomo. In tale fattispecie è compreso il "Trasferimento d'azienda".
2. In caso di costituzione di impresa in forma associata, di cui al punto 2.2 del precedente art. 3, i soggetti proponenti dovranno costituire la propria impresa in una delle forme previste nel citato punto 2.2), nel rispetto delle quote¹² e dei ruoli indicati in fase di candidatura, prima dell'adozione della delibera di concessione del finanziamento, come precisato al successivo art. 14.
3. I soggetti proponenti che intendono avviare un'attività di lavoro autonomo dovranno comunicare l'apertura della Partita IVA prima dell'adozione della delibera di concessione del finanziamento come precisato al successivo art. 14. Qualora il soggetto proponente sia un lavoratore autonomo che rientra nella cosiddetta disoccupazione parziale, dovrà comunicare la variazione dell'attività prima dell'adozione della delibera di concessione del finanziamento come precisato al successivo art. 14.

¹² In caso di costituenda società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, società a responsabilità limitata.

Art. 5**Settori di attività**

1. Sono ammissibili le iniziative rientranti nei settori di attività di cui ai Codici di Attività ATECO ISTAT 2007 riportati nell'**Allegato A** al presente Avviso.
2. Non sono concedibili, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, aiuti alle imprese che operano nei seguenti settori:
 - a) della pesca e dell'acquacoltura; disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai Regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) della produzione primaria di prodotti agricoli;
 - c) della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
 - d) del trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi limitatamente agli aiuti destinati all'acquisto di veicoli;
 - e) del settore carboniero.
3. Sono inoltre escluse:
 - a) le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - b) le attività subordinate all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione;
 - c) le attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
 - d) le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92) e la pornografia;
 - e) le attività di commercio di armi e munizioni;
 - f) le attività del settore informatico direttamente e specificatamente connesse alle attività escluse, di cui ai precedenti punti c), d) ed e).

Art. 6**Risorse finanziarie**

1. La dotazione finanziaria del Fondo destinata alla misura **Microcredito A**, a valere sull'Asse 1 del PO FSE Basilicata 2014-2020 – Priorità 8.i e 8.ii - Obiettivi specifici 8.5 e 8.1, è pari a complessivi € 10.000.000,00, di cui:

- a. € 5.000.000,00 nell'ambito della Priorità 8.i, Obiettivo Specifico 8.5, volta a "Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata";
 - b. € 5.000.000,00 nell'ambito della Priorità 8.ii, Obiettivo Specifico 8.1, volta ad "Aumentare l'occupazione dei giovani".
2. La dotazione finanziaria complessiva e la ripartizione di cui al precedente comma 1 potrà essere soggetta a successiva modifica da parte dell'Amministrazione Regionale.
 3. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di implementare la dotazione finanziaria con ulteriori fondi che, a qualsiasi titolo, si rendessero successivamente disponibili.
 4. Le risorse saranno versate nel Fondo, nelle modalità previste nell'accordo di Finanziamento, ovvero a stati di avanzamento in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse erogate ai Destinatari Finali.

Art. 7

Requisiti del finanziamento

1. I finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari finali sotto forma di mutui chirografari con le seguenti caratteristiche:
 - a. Importo minimo: € 5.000,00
 - b. Importo massimo: € 25.000,00
 - c. Durata: fino a un massimo di 72 mesi¹³, escluso il preammortamento di cui alla successiva lettera d) del presente comma. In particolare per i microcrediti:
 - fino a € 20.000,00 la durata è di 60 mesi;
 - superiori a € 20.000,00 la durata è di 72 mesi.
 - d. Preammortamento: 12 mesi¹⁴
 - e. Tasso applicato: zero.
 - f. Spese per l'istruttoria: zero.
 - g. Commissioni di erogazione: zero.
 - h. Tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al destinatario un interesse di mora pari al tasso legale vigente al momento dell'inadempimento e maturato dal 90esimo giorno successivo alla data di scadenza di ciascuna rata e fino alla data di effettivo pagamento.
 - i. Rimborso: sulla base della scelta effettuata dal destinatario finale, in rate costanti oppure rate crescenti, mensili posticipate, con decorrenza dalla data di scadenza del periodo di preammortamento. In caso di rate crescenti le stesse saranno calcolate sulla base di importi annuali predefiniti, suddivisi in 12 rate costanti mensili.
 - j. Modalità pagamento: tramite bonifico bancario.
 - k. Garanzie: non saranno richieste garanzie reali e/o personali.

¹³ La durata è quella del piano di ammortamento e decorre dal giorno successivo alla data di scadenza del preammortamento.

¹⁴ Il preammortamento decorre dalla data dell'erogazione del Microcredito attestata dalla data di valuta del bonifico e fino all'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla suddetta data di valuta.

2. Ai destinatari finali che ne facciano richiesta potrà essere accordata la restituzione anticipata del finanziamento senza l'applicazione di penali, fermo restando gli altri obblighi contrattuali di cui al successivo art. 17 e le cause di decadenza e revoca di cui all'art. 18.

Art. 8

Spese ammissibili

1. Il finanziamento andrà a coprire i costi connessi alla realizzazione del programma ammesso, che potrà comprendere sia spese per investimenti (materiali e immateriali) sia spese di funzionamento e gestione.
2. I costi relativi alle spese per investimento dovranno essere superiori al 50% del complessivo programma ammesso. Conseguentemente le spese di funzionamento e gestione dovranno essere inferiori al 50% del complessivo programma ammesso.
3. Sono ritenute ammissibili le spese strettamente funzionali all'attività da esercitare, effettuate in data successiva a quella di:
 - a. costituzione dell'impresa, nel caso di società;
 - b. attribuzione della Partita IVA, nel caso di lavoratore autonomo;
 - c. comunicazione della variazione dell'attività¹⁵, nel caso di lavoratore autonomo che rientra nella cosiddetta disoccupazione parziale.
4. Sono ammissibili le seguenti spese per investimenti materiali ed immateriali (a titolo esemplificativo e non esaustivo), riferiti a beni e servizi considerati ammortizzabili e al lordo dell'IVA¹⁶:
 - a. spese di costituzione della società;
 - b. spese per opere murarie e assimilate a condizione che facciano parte di un progetto organico e funzionale. Non saranno ammessi progetti costituiti solo da opere murarie e assimilate;
 - c. spese per l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, hardware;
 - d. spese per l'acquisto di automezzi esclusivamente di tipo commerciale e strettamente funzionali all'effettiva produzione del bene e/o erogazione del servizio, a servizio della tipologia di attività candidata e a servizio esclusivo dell'unità produttiva interessata dall'agevolazione;
 - e. programmi informatici, portali web, brevetti e certificazioni;
 - f. per le iniziative relative al "Trasferimento d'azienda" sono finanziabili anche le spese relative all'acquisizione di attività preesistenti, purché nel limite massimo del 49% delle spese per investimenti;
 - g. consulenze specialistiche (compresa la spesa per la perizia tecnica asseverata a certificazione del valore del ramo d'azienda di cui all'art. 14 comma 3 lettera f) dell'Avviso e le spese per la perizia tecnica asseverata a certificazione delle spese sostenute a ultimazione dell'investimento di cui all'art. 15 comma 1 lettera f) dell'Avviso).
5. Sono ammissibili le seguenti spese di funzionamento e gestione (a titolo esemplificativo e non esaustivo), al lordo dell'IVA:
 - a. spese per merci, materie prime, semilavorati e materiali di consumo;
 - b. spese di promozione e pubblicità, comprese le spese per campagne di web marketing;

¹⁵ Rilevabile dalla data di attribuzione del protocollo dell'Agenzia delle Entrate alla comunicazione di variazione dati ai fini IVA (modello AA9/12).

¹⁶ Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 1303/2013, premessa n. 37 e art. 37 (11).

- c. spese per la locazione di immobili;
 - d. spese relative alle utenze intestate direttamente al destinatario finale del finanziamento (energia, riscaldamento, acqua, telefoniche, connessioni alla rete, ecc);
 - e. abbonamenti a banche dati;
 - f. spese relative al personale contrattualizzato a tempo indeterminato o determinato assunto in applicazione dei CCNL firmati dai sindacati maggiormente rappresentativi;
 - g. corsi di formazione e prestazioni professionali.
6. In caso di "Trasferimento d'azienda" non è considerata finanziabile la spesa relativa alla sola cessione delle della/e quota/e societaria dai relativi proprietari cedenti. In tal caso la spesa deve comprendere attrezzature e macchinari strettamente funzionali all'attività.
7. Non sono ammissibili le spese relative a:
- a. 'acquisto di motoveicoli e automobili (ad eccezione dei veicoli commerciali di cui al precedente comma 4, lettera d del presente articolo);
 - b. acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - c. interessi passivi e spese per leasing;
 - d. acquisto di terreni e beni immobili;
 - e. beni e servizi il cui pagamento è stato effettuato in contanti o con altra modalità non tracciabile;
 - f. costi relativi a tasse, spese amministrative, multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
 - g. interessi di mora;
 - h. ammortamenti;
 - i. commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
 - j. costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione verso paesi terzi o Stati membri;
 - k. consolidamento debiti bancari;
 - l. acquisto di beni di rappresentanza o ad uso promiscuo;
 - m. beni e servizi forniti da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che siano in qualsiasi forma legati al Destinatario Finale ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile fatta eccezione per il caso di "trasferimento d'azienda";
 - n. beni e servizi se intervenute tra soggetti tra i quali intercorrono rapporti di parentela e affinità entro il terzo grado fatta eccezione per il caso di "trasferimento d'azienda".
8. L'acquisto di beni usati è spesa ammissibile purché vengano rispettate, ai sensi art. 16 del D.P.R. del 5 febbraio 2018 n. 22, le seguenti condizioni:
- a. il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo pubblico regionale, nazionale o europeo;
 - b. il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;

- c. le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.
9. Le spese ammissibili ai sensi del presente articolo sono considerate finanziabili a condizione che facciano parte di un programma d'investimento organico e funzionale, idoneo a conseguire gli obiettivi economici prefissati dal proponente, indicati in domanda e nei relativi allegati, e devono essere tutte sostenute entro il termine previsto dal successivo art. 17 comma 1 lettera b)¹⁷ e lettera c)¹⁸. Qualora da tali verifiche si dovesse verificare la riduzione delle spese ammesse con delibera di concessione del finanziamento, sarà adottata la revoca parziale del finanziamento.
10. Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di ammissibilità delle spese, si rinvia al D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.
11. Qualora dovessero intervenire modifiche normative o nuovi orientamenti da parte delle Istituzioni Comunitarie e/o Nazionali e/o Regionali competenti, la Regione Basilicata si riserva il diritto di modificare o integrare le condizioni pubblicate nel presente Avviso. Gli interessati potranno fare riferimento alle nuove disposizioni per le domande da presentare; per le domande già inoltrate rimane salvo ed impregiudicato il diritto del proponente ad adeguare quanto già dichiarato alle nuove disposizioni, fermo restando il numero di protocollo assegnato al momento di presentazione in via telematica della domanda.
12. In caso di concessione del microcredito, il programma di investimento approvato, comprensivo delle spese di gestione, non potrà essere modificato e/o rimodulato, se non previa autorizzazione di Sviluppo Basilicata S.p.A., che si riserva, comunque, di valutare l'ammissibilità e congruità delle modifiche proposte anche in sede di verifica finale.

Art. 9

Intensità dell'aiuto e cumulo

1. Le agevolazioni del presente Avviso si configurano come Aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013. L'importo massimo degli aiuti concedibili all'"impresa unica", così come definita dall'art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n.1407/2013, non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale le agevolazioni vengono concesse e i due esercizi finanziari precedenti). Nel caso di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, l'importo massimo degli aiuti concedibili non deve superare il massimale di € 100.000,00.
2. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso (Delibera di ammissione/concessione).
3. In riferimento al presente strumento finanziario si precisa che l'intero ammontare del microcredito è inteso come "finanziamento agevolato".
4. L'intensità dell'agevolazione, da calcolare in ESL, sarà definita sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione e corrispondenti al tasso di riferimento fissato dalla UE ai sensi della "Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione" (2008/C 14/02).
5. Ciascuna iniziativa riconosciuta ammissibile ai sensi del presente Avviso verrà inserita nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi e con le modalità indicate dal Decreto n.115 del 31/05/2017 e sarà soggetta alle preventive verifiche previste dal citato Decreto n. 115 del 31/05/2017.

¹⁷ Con riferimento alle spese di investimento.

¹⁸ Con riferimento alle spese di funzionamento e gestione.

6. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti "de minimis" possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'art. 3, paragrafo 2, del citato Regolamento (UE) n. 1407/2013.
7. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze del caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
8. Tuttavia, in caso di cumulo di agevolazioni sugli stessi costi ammissibili, al fine di evitare situazioni di sovra-finanziamento pubblico, l'importo risultante dal cumulo di sovvenzioni (contributi a fondo perduto) con strumenti finanziari (rappresentati da prestiti agevolati quali il Microcredito e da finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche) oppure il cumulo risultante dalla combinazione di due strumenti finanziari (quali quelli sopra descritti), relativi agli stessi costi ammissibili, non potrà essere superiore ai suddetti costi.

Art. 10

Modalità di presentazione della domanda

1. La procedura di presentazione della domanda di finanziamento è a sportello. La domanda potrà essere compilata e inviata a partire dalle ore 08:00 del giorno 16.09.2019 e fino alle ore 17:00 del giorno 30.06.2023 e comunque fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, di cui verrà data adeguata e tempestiva informazione sul sito di Sviluppo Basilicata (www.sviluppobasilicata.it) e della Regione Basilicata.
2. Termini diversi potranno essere stabiliti con provvedimento dell'ADG PO FSE 2014-2020.
3. La procedura di presentazione della domanda prevede l'accesso alla piattaforma informatica "Centrale Bandi", tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it - sezione "Avvisi e Bandi" - e richiede che i soggetti proponenti accedano al servizio effettuando l'autenticazione mediante SPID¹⁹ oppure mediante credenziali rilasciate dalla Regione Basilicata²⁰ e che siano altresì in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata e di un certificato di firma digitale.
4. All'interno della sezione "Avvisi e Bandi", dedicata al presente Avviso, saranno fornite le istruzioni per la fase di compilazione ed inoltro della candidatura telematica.
5. La domanda (comprensiva della dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e dell'informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n.679/2016) dovrà essere compilata on line sulla piattaforma informatica "Centrale Bandi", sulla base dello schema di cui all'**Allegato B** al presente Avviso, firmata digitalmente dal proponente e inoltrata telematicamente con conseguente assegnazione del protocollo attestante la sua ricezione.
6. Nel caso di domanda presentata da più proponenti finalizzata, alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico ai sensi del precedente art. 3, comma 2.2), la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal soggetto individuato nel modulo di domanda quale referente.

¹⁹ L'account SPID deve essere di Livello 2 o superiore.

²⁰ In tal caso sarà possibile accedere con la Carta Nazionale dei Servizi oppure mediante Username, Password e Pin. Tale modalità è utilizzabile solo se si è già in possesso delle credenziali rilasciate da Regione Basilicata entro il 19.4.2017.

7. Il proponente (o il referente nel caso di cui al precedente comma 6) è tenuto a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella domanda (Allegato B) e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.
8. L'ordine cronologico di invio della domanda on line determinerà l'ordine progressivo di istruttoria delle istanze. L'ordine di ammissione delle domande, invece, può anche essere diverso dall'ordine di istruttoria delle istanze, purché venga lasciato impregiudicato il diritto delle stesse a ricevere i finanziamenti, in caso di conclusione positiva dell'iter istruttorio.
9. Ciascun proponente può presentare una sola domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso, fatti salvi i casi di rinuncia o rigetto delle precedenti candidature.
10. Non saranno considerate istruibili e saranno escluse le domande non candidate secondo la procedura di cui al presente articolo.
11. Tutte le comunicazioni relative al procedimento amministrativo di cui al presente Avviso saranno notificate da Sviluppo Basilicata S.p.A. alla PEC del proponente indicata in domanda. La PEC dovrà appartenere ed essere direttamente riconducibile al proponente/destinatario finale.
12. Il proponente (o il referente nel caso di cui al precedente comma 6) dovrà altresì rispondere alle comunicazioni di cui al precedente comma 11, nei tempi e nei modi previsti nelle specifiche comunicazioni.
13. Le comunicazioni prodotte nella fase di valutazione della domanda, di monitoraggio e rendicontazione del finanziamento, comprensive della eventuale documentazione allegata, dovranno essere caricate dal proponente sulla piattaforma informatica "Centrale Bandi", nella sezione "my page" dedicata alla propria istanza. In ogni caso dovrà essere inviata a Sviluppo Basilicata S.p.A. una comunicazione, tramite PEC, dell'avvenuto caricamento, utilizzando l'indirizzo PEC microcreditofse2014-2020@pec.sviluppobasilicata.it oppure altro indirizzo PEC comunicato da Sviluppo Basilicata S.p.A.. In tutte le comunicazioni intercorrenti tra il proponente ed il Soggetto Gestore dovrà necessariamente essere riportato il numero di istanza della domanda e la dicitura "Microcredito A – DGR n. 1266 del 30 novembre 2018 e ss.mm.ii."

Art. 11

Documentazione richiesta

1. Alla domanda compilata on line va allegata, mediante caricamento sulla piattaforma Centrale Bandi, la seguente documentazione:
 - a) scheda tecnica secondo il format di cui all'**allegato C** al presente Avviso, firmata digitalmente dal proponente/referente;
 - b) copia dei preventivi di spesa dei beni d'investimento con indicazione delle caratteristiche tecniche degli stessi;
 - c) per le consulenze oltre ai preventivi, la documentazione dovrà essere corredata anche dal curriculum vitae dei professionisti da coinvolgere nell'attività e dall'indicazione dei parametri utilizzati per il calcolo del compenso previsto per ogni tipologia di servizio offerto;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal proponente/referente della costituenda impresa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante le ulteriori agevolazioni richieste/ottenute sul medesimo investimento, secondo il format di cui all'**allegato D1/D2**²¹ al presente Avviso.

²¹ La dichiarazione D2 dovrà essere presentata dai lavoratori autonomi rientranti nella disoccupazione parziale. La dichiarazione D1 da tutti gli altri proponenti.

2. Nel caso di “Trasferimento d’azienda”, in fase di presentazione della domanda, dovrà essere presentata una stima del valore del ramo d’azienda oggetto di trasferimento. Solo in caso di superamento della verifica formale e di quella di merito, di cui all’art. 12 dell’Avviso, e prima di procedere all’ammissione alle agevolazioni e alla relativa determinazione del microcredito da concedere, verrà richiesta la perizia tecnica asseverata a certificazione del valore del ramo d’azienda di cui al successivo art. 14 comma 3 lettera f) dell’Avviso.

Art. 12

Valutazione delle domande

1. Le domande saranno esaminate fino a concorrenza della dotazione finanziaria, secondo l’ordine indicato al precedente art. 10, comma 8.
2. La valutazione delle domande di agevolazione prevede:
 - a) una **verifica formale** finalizzata a controllare:
 - a.1) la regolare sottoscrizione della domanda on line da parte del proponente (rif. art. 10, commi 5 e 6 dell’Avviso);
 - a.2) presenza della documentazione di cui al precedente art. 11, redatta in conformità agli schemi ivi richiamati;
 - a.3) la sussistenza dei requisiti di accoglibilità dei progetti di impresa candidati con riferimento alle tipologie di iniziative ed ai settori di attività di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5 dell’Avviso;
 - a.4) la sussistenza dei requisiti di accesso dei soggetti destinatari di cui all’art. 3 dell’Avviso;
 - a.5) che ciascun proponente abbia presentato una sola domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso, fatti salvi i casi di rinuncia o rigetto delle precedenti candidature di cui all’art. 10 comma 9, dell’Avviso.

Il mancato rispetto di quanto previsto al precedente punto a.1) comporta l’esclusione della domanda.
 - b) una **verifica di merito** finalizzata:
 - b.1) alla valutazione di fattibilità economico finanziaria del progetto candidato mediante l’assegnazione dei punteggi di cui al successivo art. 13 ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità;
 - b.2) alla verifica dell’ammissibilità delle spese previste nel progetto candidato, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 8;
 - b.3) alla determinazione dell’importo del microcredito concedibile, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 7.
3. Saranno ammesse al finanziamento, nei limiti della dotazione finanziaria, le domande che superino sia la verifica formale che la verifica di merito.
4. Sviluppo Basilicata S.p.A., durante la verifica formale e di merito, potrà procedere a convocare il proponente e gli altri soggetti interessati al programma candidato, al fine di approfondirne i contenuti. Sviluppo Basilicata S.p.A. potrà inoltre richiedere al proponente eventuali chiarimenti ed integrazioni documentali, nelle forme e con le modalità di cui al precedente art. 10, comma 11. Il proponente dovrà inoltrare a Sviluppo Basilicata S.p.A. le osservazioni e la documentazione integrativa nelle forme e con le modalità di cui all’art. 10 commi 12 e 13 dell’Avviso, ed entro i termini ivi previsti.

5. La mancata presentazione del/i proponente/i alla convocazione oppure la mancata produzione dei chiarimenti richiesti, entro il termine stabilito, determinerà la valutazione della domanda sulla base della documentazione originariamente presentata.
6. Le domande che non abbiano superato la verifica formale o di merito saranno dichiarate rispettivamente inaccoglibili e inammissibili nel rispetto della Legge 241/1990, dandone comunicazione al proponente nelle forme e con le modalità di cui al precedente art. 10, comma 11. Il proponente dovrà inoltrare a Sviluppo Basilicata S.p.A. le eventuali osservazioni e la relativa documentazione a supporto nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 commi 12 e 13 dell'Avviso.
7. Saranno effettuati controlli a campione sulle domande proposte per l'ammissione²² al finanziamento, sui dati dichiarati dal proponente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Ai sensi dell'articolo 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 dello stesso, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza della domanda candidata sul presente Avviso Pubblico.
8. Per le domande rientrate nel campione di cui al precedente comma 7, l'ammissione alle agevolazioni può essere subordinata alla positiva conclusione delle relative verifiche.
9. La delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni di cui al precedente comma 3 è adottata da Sviluppo Basilicata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda. fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione per integrazioni, di cui al precedente comma 4, nei casi di controllo delle dichiarazioni di cui al precedente comma 8 e nei casi di comunicazioni dei motivi ostativi di cui all'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 13

Soglie minime di ammissibilità

1. A ciascuna domanda sarà attribuito un punteggio risultante dalla somma dei punti assegnati sulla base dei criteri indicati nella tabella di seguito riportata. La soglia minima da raggiungere è di 35/70 punti di cui almeno 20 punti riferiti alla "qualità del progetto candidato e redditività potenziale" (criterio 1) e almeno 6 punti riferiti a "elementi economici e finanziari" (criterio 4):

Criterio	Punteggio
<i>Per 0 (zero) si intende informazione nulla e per 10 informazione completa ed esaustiva/requisito pienamente sussistente</i>	
1 - Qualità del progetto candidato e redditività potenziale	
1.1 Completa descrizione degli aspetti caratterizzanti la proposta progettuale per il quale viene chiesto il finanziamento in riferimento ai servizi che si intendono avviare e analisi dei punti di forza e di debolezza del progetto candidato.	da 0 a 10
1.2 Funzionalità e coerenza dell'investimento previsto rispetto al progetto candidato e cantierabilità dello stesso.	da 0 a 10

²² Di cui all'art. 14 comma 1 dell'Avviso.

1.3 Opportunità di mercato e prospettive di sviluppo, in riferimento ai beni/servizi che si intendono offrire e all'area geografica servita	da 0 a 10
1.4 Coerenza delle previsioni di ricavi con il mercato individuato e sostenibilità economico-finanziaria del progetto candidato.	da 0 a 10
2 – Qualità dell'organizzazione	
2.1 Coerenza tra il profilo del proponente/i e l'iniziativa candidata (competenze professionali e/o percorso formativo del/i proponente/i)	da 0 a 10
3 – Innovazione e trasferibilità	
3.1 Aspetti innovativi dei prodotti/servizi offerti e replicabilità delle innovazioni proposte.	da 0 a 10
4 – Elementi economici e finanziari	
4.1 Capacità di rimborso del finanziamento	da 0 a 10
Max	70
Punteggio minimo	35

Art. 14**Concessione ed erogazione del finanziamento**

1. Ai proponenti le cui domande abbiano superato positivamente la verifica formale e di merito, Sviluppo Basilicata S.p.A. comunicherà il relativo esito con indicazione delle spese ammissibili, di quelle non ammissibili e del microcredito concedibile, nelle forme e con le modalità di cui al precedente art. 10, comma 11.
2. Sviluppo Basilicata S.p.A. inviterà contestualmente i proponenti:
 - a. a costituirsi, nel caso di società, in una delle forme previste dall'art. 3, punto 2.2) dell'Avviso e nel rispetto delle quote²³ e dei ruoli previsti per ciascun proponente indicati in fase di candidatura;
 - b. aprire la Partita IVA, nel caso di lavoratore autonomo;
 - c. variare l'attività, nel caso di lavoratore autonomo che rientri nella cosiddetta disoccupazione parziale.
3. Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà altresì a richiedere la seguente documentazione:
 - a. dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal titolare/legale rappresentante dell'impresa costituita, attestante l'avvenuta iscrizione alla CCIAA (*solo per attività diverse dalle libero professionali*);

²³ Con riferimento alle società di persone, società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata.

- b. dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal libero professionista attestante l'avvenuta iscrizione all'Agenzia delle Entrate con relativo rilascio della partita IVA, con indicazione della sede presso la quale sarà svolta l'attività (*solo per attività libero professionali*);
 - c. titolo di disponibilità dell'immobile in cui verrà realizzato il programma d'investimento oggetto di domanda in corso di validità. La conformità all'originale del titolo di disponibilità deve essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante;
 - d. dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell'impresa attestante il conto corrente dedicato alle transazioni connesse al Microcredito con indicazione del/i soggetti/o titolato/i a operare sul conto corrente dedicato;
 - e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante/titolare dell'impresa candidata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante le ulteriori agevolazioni richieste/ottenute sul medesimo investimento secondo il format di cui all'**allegato D2** al presente Avviso.
 - f. perizia tecnica asseverata a certificazione del valore del ramo d'azienda oggetto di trasferimento (*solo in caso di "trasferimento d'azienda"*).
 - g. dichiarazione sostitutiva resa dal proponente/referente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante gli aiuti "de minimis" eventualmente ricevuti, secondo il format di cui all'**allegato E** al presente Avviso, e da questi firmata digitalmente (solo in caso di disoccupazione parziale di cui all'art. 3 punto 2.1.1).
4. La documentazione di cui al comma 3 del presente articolo dovrà essere prodotta entro 45 giorni dal ricevimento della relativa richiesta nelle forme e con le modalità di cui al precedente art. 10, commi 12 e 13.
 5. Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà ad adottare la delibera di ammissione al finanziamento dopo aver acquisito la documentazione indicata al precedente comma 3, effettuato le pertinenti verifiche, accertato, ove previsto, la regolarità contributiva, espletato ogni eventuale altra verifica prevista dalla normativa di riferimento e compiuto gli adempimenti previsti dal Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).
 6. Ai soggetti ammessi al finanziamento (di seguito Destinatari Finali), Sviluppo Basilicata S.p.A. comunicherà, nelle forme e con le modalità di cui al precedente art. 10, comma 11, gli estremi della delibera di ammissione, invitandoli a sottoscrivere il contratto di finanziamento presso gli uffici di Sviluppo Basilicata S.p.A..
 7. Il contratto di finanziamento conterrà, tra l'altro:
 - l'importo del finanziamento accordato,
 - l'entità dell'ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) associata²⁴,
 - il dettaglio del programma di spesa finanziato con indicazione delle spese ammissibili,
 - il piano di ammortamento,
 - le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento,
 - l'indicazione degli obblighi del Destinatario Finale e delle cause di revoca del finanziamento erogato, nonché indicazioni circa la gestione dei ritardi nel rimborso delle rate, le modalità di recupero del finanziamento in caso di revoca delle agevolazioni oppure in caso di morosità con conseguente risoluzione del contratto di finanziamento e relativa decadenza del beneficio del termine,
 - del codice COR (Codice Identificativo dell'Aiuto),

²⁴L'Equivalente Sovvenzione Lorda sarà calcolata sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione e corrispondenti al tasso di riferimento fissato dalla UE ai sensi della "Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione" (2008/C 14/02).

- eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale, non espressamente previsti nel presente Avviso Pubblico.
8. Una copia del contratto di finanziamento dovrà essere sottoscritta per accettazione dal destinatario finale e consegnata a Sviluppo Basilicata S.p.A., entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione di cui al precedente comma 6, unitamente al piano di ammortamento del finanziamento. Il medesimo conto corrente dovrà essere intestato esclusivamente al Destinatario Finale del Microcredito e utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma di investimento finanziato. La sottoscrizione potrà avvenire anche mediante firma digitale.
 9. L'erogazione del finanziamento avverrà in un'unica soluzione mediante bonifico di accredito sul c/c bancario (o postale) dedicato, previa acquisizione della documentazione di cui al precedente comma 8 e dopo aver effettuato le pertinenti verifiche - ove previsto - della regolarità contributiva e della normativa antimafia.
 10. A seguito dell'erogazione, Sviluppo Basilicata S.p.A. provvede a registrare gli estremi del Destinatario Finale sulla piattaforma informatica di rendicontazione delle spese del PO FSE Basilicata 2014-2020 "SIRFO" e a comunicare al Destinatario Finale l'avvenuto accredito.

Art. 15

Rendicontazione delle spese di investimento

1. Il Destinatario Finale deve ultimare l'investimento e avviare l'attività²⁵ (laddove ricorre) entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione del microcredito, dandone comunicazione a Sviluppo Basilicata S.p.A. nei successivi 30 giorni unitamente alla trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione delle spese di seguito elencate:
 - a. fatture e altri documenti aventi eguale valore probatorio relativa a tutte le spese sostenute, complete della dicitura *"Titolo di spesa relativo all'Avviso Microcredito A PO FSE Basilicata 2014-2020 - DGR Basilicata n. 1266 del 30 novembre 2018 e ss.mm.ii. e Delibera AU di Sviluppo Basilicata S.p.A. n. 147 del 29/07/2019"*;
 - b. dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori di beni e servizi per ciascuna fattura rendicontata secondo il format di cui all'**Allegato F** all'Avviso. Le dichiarazioni liberatorie dovranno essere firmate digitalmente dai soggetti fornitori oppure in copia conforme all'originale;
 - c. estratto del conto corrente bancario (o postale) dedicato, da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori;
 - d. documentazione fotografica degli eventuali acquisti di beni materiali e delle parti di opere murarie realizzate e rendicontate;
 - e. con riferimento ai beni immateriali occorre presentare documentazione atta a dimostrare l'investimento effettuato. In particolare occorre presentare copia delle licenze, della certificazione acquisita, della documentazione probatoria del brevetto acquisito e delle relazioni dettagliate dei risultati ottenuti dalle consulenze. Queste ultime devono essere complete del curriculum vitae dei professionisti, dettaglio giornate-uomo con indicazione, per ogni giornata, dell'attività svolta e dei professionisti coinvolti;

²⁵ Come rilevabile dalla:

- CCIAA, in caso di società e di impresa individuale;
- anagrafica dell'Agenzia delle Entrate in caso di libero professionista.

- f. la perizia tecnica asseverata a certificazione delle effettive spese sostenute a ultimazione dell'investimento secondo il format di cui all'**Allegato G** all'Avviso, redatta da un professionista abilitato e iscritto al relativo Albo di appartenenza, estraneo all'impresa Destinataria Finale;
 - g. nel caso in cui il programma di investimento finanziato comprenda la realizzazione di opere murarie e assimilate ed altri interventi per i quali è prevista la procedura di C.I.L., S.C.I.A. e/o permesso di costruire occorre presentare documentazione attestante la fine dei lavori presentata alla Pubblica Amministrazione competente;
 - h. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal venditore del bene usato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dallo stesso, attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo regionale, nazionale o europeo e se gli stessi siano o meno conformi alle norme e agli standard pertinenti (*solo in caso di acquisto di beni usati*), secondo il format di cui all'**Allegato H**.
2. La comunicazione di ultimazione dell'investimento e di rendicontazione delle relative spese deve avvenire nelle forme e con le modalità di cui al precedente articolo 10, commi 12 e 13.
 3. I controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa saranno effettuati mediante:
 - a. verifica documentale su tutte le domande ammesse a finanziamento e che avranno comunicato l'ultimazione dell'investimento unitamente alla trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione delle spese;
 - b. sopralluogo presso la sede in cui è stato realizzato l'investimento su un campione delle domande ammesse a finanziamento e che avranno comunicato l'ultimazione dell'investimento unitamente alla trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione delle spese.
 4. Nel corso dei controlli di cui ai precedenti commi 1 e 3 saranno accertati anche il completamento, l'ammissibilità, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto a quanto previsto in domanda di ammissione. Tali verifiche, effettuate ad insindacabile giudizio di Sviluppo Basilicata S.p.A., potranno comportare l'eventuale decurtazione delle singole spese ammissibili e la conseguente rettifica e rideterminazione delle stesse.
 5. A seguito delle verifiche di cui al precedente comma 4 sarà comunicato al Destinatario Finale il dettaglio delle spese rendicontate con indicazione di quelle ammesse e l'entità dell'ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) definitivamente associata.

Art. 16

Rendicontazione delle spese di funzionamento e gestione

1. Le spese di funzionamento e gestione possono essere sostenute fino al termine di 12 mesi dalla data di erogazione del microcredito e devono essere rendicontate, nei successivi 30 giorni, allegando la documentazione di spesa di seguito elencata:
 - a. fatture e altri documenti aventi eguale valore probatorio relativa a tutte le spese sostenute, completa della dicitura "*Titolo di spesa rendicontato a valere sull'Avviso Microcredito A del PO FSE Basilicata 2014-2020 di cui alla DGR Basilicata n. 1266 del 30 novembre 2018 e ss.mm.ii. e Delibera AU di Sviluppo Basilicata S.p.A. n. 147 del 29/07/2019*";
 - b. estratto conto bancario (o postale) dedicato, da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori.

2. La rendicontazione delle spese di funzionamento e gestione potrà avvenire anche in concomitanza con la rendicontazione delle spese di investimenti di cui all'art. 15 del presente Avviso e comunque entro il termine massimo di 12 mesi, fissato al comma 1 del presente articolo.
3. La rendicontazione delle spese, da presentare entro i termini di cui al precedente comma 1, deve avvenire nelle forme e con le modalità di cui al precedente articolo 10, commi 12 e 13.
4. La verifica delle spese di cui al precedente comma 1 sarà effettuata su tutte le domande ammesse a finanziamento e che avranno trasmesso la rendicontazione delle spese di funzionamento e gestione. Tale verifica potrà comportare l'eventuale decurtazione delle singole spese ammissibili e la conseguente rettifica e rideterminazione, con conseguente recupero delle risorse erogate e non utilizzate per le finalità previste.
5. Durante tale verifica si terrà conto delle spese effettivamente sostenute sia con riferimento a quelle di investimento che di gestione e sarà possibile procedere a compensazione tra le due categorie di spesa, comunque nel rispetto dei massimali previsti all'art. 8 comma 2.
6. A seguito delle verifiche di cui al precedente comma 4, sarà comunicato al Destinatario Finale il dettaglio delle spese rendicontate con indicazione di quelle ammesse e l'entità dell'ESL (Equivalentente Sovvenzione Lorda) definitivamente associata.

Art. 17 **Obblighi**

1. Il Destinatario finale del microcredito è obbligato a:
 - a. sottoscrivere il contratto di finanziamento e a trasmettere lo stesso a Sviluppo Basilicata S.p.A. così come previsto dall'art. 14, commi 6 e 8 dell'Avviso; Sviluppo Basilicata S.p.A., per motivate esigenze, su apposita richiesta del Destinatario Finale, può differire tale termine;
 - b. ultimare l'investimento e avviare l'attività (laddove ricorre) entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione del microcredito, dandone comunicazione a Sviluppo Basilicata S.p.A. entro i successivi 30 giorni. Sviluppo Basilicata S.p.A., per motivate esigenze, su apposita richiesta del destinatario finale, può differire tale termine;
 - c. rendicontare le spese di gestione sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data di erogazione del microcredito, dandone comunicazione a Sviluppo Basilicata S.p.A. entro i successivi 30 giorni;
 - d. richiedere a Sviluppo Basilicata S.p.A. l'autorizzazione alla variazione sostanziale dei contenuti (tipologia beni, modalità di esecuzione etc) del progetto ammesso con delibera di concessione del finanziamento. Le richieste di variazione devono avvenire nelle forme e con le modalità di cui al precedente articolo 10, commi 12 e 13;
 - e. in caso di autorizzazione alla variazione di cui alla precedente lettera d), a sottoscrivere la modifica del contratto di finanziamento e a trasmettere lo stesso a Sviluppo Basilicata S.p.A. caricando il documento sulla piattaforma informatica "centrale bandi", nella sezione "my page" della propria istanza;
 - f. realizzare l'investimento nell'unità locale indicata nella domanda di agevolazione che deve necessariamente essere ubicata nel territorio della Regione Basilicata;
 - g. produrre la documentazione prevista nel contratto o richiesta da Sviluppo Basilicata S.p.A. nel corso del procedimento amministrativo;
 - h. restituire il finanziamento secondo il piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento, entro la fine di ogni mese tramite bonifico bancario (singolo o ripetitivo) o altra modalità tracciabile;

- i. restituire a Sviluppo Basilicata S.p.A. il finanziamento non utilizzato per le finalità previste dal presente Avviso e indicate nel modulo di domanda e documentazione ad essa allegata, relativo a spese non ammissibili, a seguito di provvedimento di revoca parziale di cui all'art. 18, comma 3 del presente Avviso;
- j. rendersi disponibile, fino a 3 anni successivi alla chiusura del Programma Operativo FSE 2014-2020, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da parte della Regione Basilicata, di Sviluppo Basilicata S.p.A.;
- k. assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche, da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A. e della Regione Basilicata, con la presenza del personale interessato e agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle verifiche in loco;
- l. fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste da Sviluppo Basilicata S.p.A. e/o dalla Regione Basilicata entro i termini fissati;
- m. non utilizzare il microcredito per finalità diverse da quelle previste nel progetto ammesso;
- n. autorizzare Sviluppo Basilicata S.p.A. ad alimentare banche dati per la verifica dell'affidabilità creditizia (CRIF, CERVED, etc) indicando il nominativo del Destinatario Finale con i dati relativi al finanziamento in essere, sulla base delle modalità previste dalle stesse banche dati;
- o. installare una "Vetrofania" nella sede in cui verrà svolta l'attività che contenga i riferimenti della misura agevolativa e il logo del PO FSE Basilicata 2014-2020. Nel caso di attività per le quali non è richiesta una sede fissa, la stessa verrà installata su una delle attrezzature oggetto di finanziamento da concordare in fase di stipula del contratto con Sviluppo Basilicata S.p.A.. La vetrofania verrà consegnata da Sviluppo Basilicata S.p.A. al momento della stipula del contratto di finanziamento;
- p. indicare sul proprio sito internet o analoghi portali digitali, (ove esistenti) che l'operazione è stata realizzata con il sostegno dell'Unione Europea attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE) nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020;
- q. rispettare, ove ricorra, gli obblighi di pubblicità previsti dall'art.115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare i Destinatari Finali sono informati del cofinanziamento dell'Unione Europea attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE) nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020 e che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303 del 20/12/2013;
- r. rispettare gli obblighi previsti dalla Legge 124/2017 e ss.ii.mm., art. 1, commi 125 e seguenti, esponendo nel proprio bilancio, ove ricorra, le agevolazioni ricevute con indicazione nella nota integrativa dei criteri di contabilizzazione, ovvero pubblicare le medesime informazioni sul proprio sito internet o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. L'inosservanza degli obblighi previsti dai commi 125 e 125-bis del citato art. 1 della L. 124/2017 e ss.ii.mm. sarà sanzionata ai sensi del comma 125-ter del citato comma 1 della L. 124/2017 e ss.ii.mm.
- s. conservare la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa al progetto ammesso a finanziamento e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, fino a 3 anni successivi alla chiusura del Programma Operativo FSE 2014-2020; la documentazione deve essere conservata sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Il Destinatario Finale si obbliga, inoltre, a consentire, entro il termine su indicato, eventuali controlli e ispezioni da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A., della Regione Basilicata, della Commissione Europea e della Corte dei Conti europea, o di altri Organismi autorizzati al fine di verificare il corretto utilizzo dei Fondi;

- t. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale, comprese le norme sugli aiuti di Stato nonché la normativa ambientale e la legislazione sulle pari opportunità;
- u. i destinatari si impegnano a rispondere ad eventuali questionari, resi in forma anonima, sul Fondo Sociale Europeo, sull'Unione europea e sull'iniziativa.

Art. 18

Decadenza, revoca e recupero delle somme erogate

1. Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e all'adozione di provvedimenti di decadenza nei casi di seguito indicati:
 - a. non veridicità di quanto dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in qualsiasi momento del procedimento amministrativo di cui trattasi, emersa a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del citato DPR 445/2000, così come previsto all'art. 12, comma 7 del presente Avviso;
 - b. mancata produzione da parte del Destinatario Finale della documentazione propedeutica alla delibera di concessione di cui all'art. 14 comma 3 dell'Avviso e nei termini previsti dall'art. 14 comma 4 dell'Avviso;
 - c. in caso di esito negativo della verifica della documentazione di cui all'art. 14, comma 3 dell'Avviso e/o della regolarità contributiva e/o del rispetto del massimale di agevolazione "de minimis" attraverso la consultazione della banca dati RNA di cui all'art. 14, comma 5 dell'Avviso, propedeutiche all'adozione della delibera di concessione;
2. Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e all'adozione di provvedimenti di revoca totale nei casi di seguito indicati nonché nelle ipotesi previste nel contratto di finanziamento:
 - a. qualora il finanziamento sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatti o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, di cui si acquisisca conoscenza successivamente alla sua erogazione;
 - b. mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o mancata trasmissione dello stesso a Sviluppo Basilicata S.p.A. nei modi e nei termini previsti dall'art. 14 commi 6 e 8 dell'Avviso, salvo quanto previsto all'art. 17, comma 1 lettera a) dell'Avviso;
 - c. mancata realizzazione dell'investimento ammesso, comprensivo delle eventuali variazioni e proroghe approvate da Sviluppo Basilicata S.p.A. entro i termini di cui all'art. 17 comma 1 lettera b) dell'Avviso;
 - d. mancata realizzazione dell'investimento in un'unità locale ricadente nel territorio della Regione Basilicata;
 - e. qualora entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione del microcredito o entro il termine differito con apposita autorizzazione di Sviluppo Basilicata S.p.A., il programma di investimento ammesso al finanziamento sia completato solo parzialmente e lo stesso non risulti organico e funzionale;
 - f. mancato avvio dell'attività ammessa al finanziamento entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione del microcredito, o entro il termine eventualmente differito con apposita autorizzazione di Sviluppo Basilicata S.p.A.;
 - g. nel caso di eventuali irregolarità sulle spese rendicontate e cofinanziate accertate e segnalate dall'Agenzia delle Entrate e/o Guardia di Finanza;
 - h. destinazione del microcredito a finalità diverse rispetto a quelle contemplate nel progetto ammesso;
 - i. mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente Avviso che possa compromettere il raggiungimento delle finalità previste dallo stesso e dal PO FSE 2014-2020;
 - j. mancato rispetto della normativa antimafia.

3. Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., all'adozione di provvedimenti di revoca parziale del finanziamento nei casi di seguito indicati nonché nelle ipotesi previste nel contratto di finanziamento:
 - a. in caso di investimento parzialmente completato e nel caso in cui lo stesso risulti organico e funzionale, l'investimento realizzato verrà ritenuto ammissibile e gli importi del finanziamento non utilizzati per le finalità previste (investimenti) saranno recuperati mediante una revoca parziale delle agevolazioni, pari al suddetto importo non utilizzato, salvo eventuali conguagli con le spese di gestione così come previsto dall'art. 16 comma 5 dell'Avviso;
 - b. nel caso in cui le spese di gestione ammesse al finanziamento non vengano effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data di erogazione del microcredito;
 - c. qualora le singole spese oggetto del progetto ammesso al finanziamento abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiore a quella prevista dal presente Avviso o a situazioni di sovra finanziamento, così come disciplinato dall'art. 9 del presente Avviso.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3 si procederà alla revoca parziale delle agevolazioni, con conseguente recupero dell'importo del microcredito erogato e non utilizzato per le finalità previste o relativo a spese non ritenute ammissibili. La delibera di revoca parziale dovrà procedere alla determinazione del finanziamento definitivamente ammesso, delle somme da recuperare e alla rideterminazione del piano di ammortamento.
5. In caso di rinuncia al Microcredito, il destinatario finale è tenuto ad inviare a Sviluppo Basilicata S.p.A. una comunicazione, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10, comma 13 dell'Avviso. Nel caso in cui la rinuncia intervenga successivamente all'erogazione del Microcredito, il destinatario finale sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare dello stesso, maggiorato degli interessi legali e di una frazione dell'ESL, commisurata al periodo di effettiva fruizione del microcredito, ovvero dalla data di erogazione fino alla data di completa restituzione.
6. In tutti i casi di revoca, che intervenga dopo l'erogazione del Microcredito, il destinatario finale sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del finanziamento ricevuto, al netto delle eventuali rate già rimborsate e maggiorato degli interessi legali e di una frazione dell'ESL commisurata al periodo di effettiva fruizione del Microcredito, calcolato dalla data di erogazione fino alla data di completa restituzione.
7. In caso di revoca delle agevolazioni, Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà al recupero dell'importo di cui al precedente comma 6, anche mediante il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.lgs 123/1998.
8. La procedura di recupero in via stragiudiziale sarà effettuata da Sviluppo Basilicata S.p.A..

Art. 19

Rimborso Microcredito

1. La restituzione del microcredito potrà avvenire in 60 rate mensili costanti posticipate per i microcrediti di importo inferiore o uguale a € 20.000,00 mentre per i microcrediti superiori a € 20.000,00 la restituzione potrà avvenire in 72 rate, tramite bonifico bancario (singolo o ripetitivo), o altra modalità tracciabile, indicando nella causale dello stesso il numero della pratica (id pratica ed estremi del destinatario finale) e il numero della rata a cui si riferisce. Il rimborso del finanziamento potrà avvenire anche con rate mensili posticipate crescenti²⁶, sulla base del piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento.

²⁶ L'importo annuale da restituire sarà crescente negli anni e lo stesso sarà suddiviso in 12 rate mensili di pari importo.

2. La scelta sulla modalità di rimborso delle rate (costanti o crescenti) sarà effettuata dal proponente in fase di presentazione della domanda e riportata nel contratto di finanziamento.
3. Sviluppo Basilicata S.p.A. con cadenza annuale invierà al Destinatario Finale una comunicazione, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui all'art. 10 comma 11, con l'indicazione dell'importo pagato, dell'importo del debito residuo e delle rate rimanenti (scadenze e importi).

Art. 20

Mancato rimborso del Microcredito

1. Nel caso di mancato rimborso di almeno sei rate consecutive o di dodici rate anche non consecutive, Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà ad avviare le procedure necessarie al recupero anche coattivo del credito.
2. Sviluppo Basilicata S.p.A. valuterà eventuali proposte di dilazione di pagamento delle rate scadute e non pagate dal Destinatario Finale.
3. Salvo il perfezionamento di accordi di cui al precedente punto 2, Sviluppo Basilicata S.p.A. invierà una intimazione di pagamento delle rate scadute e non pagate, accordando al Destinatario Finale un termine per provvedere, il cui mancato rispetto comporterà la risoluzione del contratto di finanziamento con conseguente decadenza dal beneficio del termine e l'obbligo di rimborsare in unica soluzione l'intero importo del debito residuo, comprensivo delle rate scadute e non pagate.
4. Qualora il Destinatario Finale non provveda al pagamento dell'intero importo richiesto con l'intimazione di pagamento, Sviluppo Basilicata S.p.A. avvierà le azioni legali per il recupero del credito.
5. Sviluppo Basilicata S.p.A. potrà valutare eventuali proposte transattive e/o dilazioni di pagamento per porre fine alla lite.
6. In caso di risoluzione del contratto di finanziamento Sviluppo Basilicata S.p.A. potrà procedere al recupero del credito relativo alle somme erogate mediante il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.lgs 123/1998.
7. La procedura di recupero in via stragiudiziale sarà effettuata da Sviluppo Basilicata S.p.A..

Art. 21

Monitoraggio Destinatario Finale

1. Sviluppo Basilicata S.p.A. assicurerà al destinatario finale un supporto, decorrente dalla stipula del contratto di finanziamento del microcredito fino alla conclusione dell'investimento ed alla rendicontazione del saldo gestione, finalizzato all'efficiente utilizzo delle agevolazioni finanziarie. Tale accompagnamento intende garantire il corretto approccio procedurale del destinatario finale nella gestione del finanziamento ricevuto sia nella realizzazione dell'investimento che nell'adempimento degli obblighi amministrativi.
2. L'attività di supporto sarà garantita attraverso moduli formativi finalizzati al corretto utilizzo della piattaforma informatica "Centrale Bandi" per la trasmissione della documentazione di rendicontazione, alla individuazione della documentazione da utilizzare, e alla indicazione delle procedure per le richieste di proroghe, variazione degli investimenti, richiesta di rimodulazione delle rate da restituire e al rispetto delle relative tempistiche .

Art. 22

Responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa a cui è attribuito il procedimento di concessione di cui al presente Avviso e presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi è Sviluppo Basilicata S.p.A., Centro Direzionale snc - Z.I. Tito (PZ).

Art. 23 Privacy

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A., in qualità di "Titolare" e "Contitolare" del trattamento, sono tenuti fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. è lecito ai sensi dell'art. 6 "Liceità del trattamento" e non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica oggetto della presente domanda. In mancanza delle informazioni richieste non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

3. Finalità del trattamento e basi giuridiche

I dati personali sono trattati per dare esecuzione alla procedura in oggetto, al fine di poter istruire le domande di partecipazione e gestire tutte le fasi di detta procedura (istruttoria, controlli, monitoraggio delle iniziative) e per effettuare valutazioni di tipo statistico.

Il trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del GDPR e dall'art. 2 octies del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

Per tali finalità non è necessario alcun consenso da parte sua.

Inoltre, con la sua autorizzazione, che le richiediamo in calce alla presente, Sviluppo Basilicata S.p.A. potrà utilizzare alcune informazioni che la riguardano, per informarla – anche attraverso l'uso della posta cartacea e del canale telefonico e/o telematico - in merito in eventi, seminari, e/o iniziative promosse e/o gestite dalla Società che potrebbero essere di suo interesse.

Le principali basi giuridiche del trattamento sono rappresentate: dal Titolo IV "Strumenti finanziari" del Regolamento (UE) 1303/2013 così come modificato dal Regolamento (UE) 1046/2018; dal Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo; Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Basilicata, così come modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 2456 final del 18.4.2018; dalla D.G.R. n. 1083 del 27 settembre 2016 mediante la quale la Giunta regionale approva il "Nuovo schema di accordo quadro tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.P.A.", al fine di definire il regime degli affidamenti da parte della Regione Basilicata alla predetta Società quale soggetto in house della Regione medesima; dalla DGR 1266/2018 "PO FSE BASILICATA 2014-2020 -Istituzione Fondo Microcredito FSE 2014-2020- individuazione del Soggetto gestore.

4. Modalità di trattamento e conservazione dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali saranno trattati dai dipendenti della Regione Basilicata e di Sviluppo Basilicata S.p.A., in qualità di autorizzati/incaricati del trattamento, solo per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità sopra menzionate, per finalità connesse all'adempimento di obblighi contabili e di legge, per consentire al Titolare e al Contitolare la

difesa dei propri diritti ed, in ogni caso fino al compimento degli adempimenti previsti dall'Avviso Pubblico e nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

Solo, per le finalità informative, i dati personali saranno trattati fino alla revoca del suo consenso.

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Basilicata e della società Sviluppo Basilicata S.p.A.. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A., previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata e a Sviluppo Basilicata S.p.A., nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale della Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A..

Inoltre, i dati personali saranno utilizzati per le verifiche sul possesso dei requisiti e/o controllo prevenzioni frodi e/o comunicazioni a centrali rischi presso altre banche dati (es. Cerved/Crif, Basil, Arachne, SIRFO, ecc...).

7. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.

8. Diritti dell'Interessato

In qualsiasi momento, contattando la Regione Basilicata e/o Sviluppo Basilicata S.p.A., ai recapiti indicati al successo punto 9 (Contitolari e Responsabili del Trattamento) Lei potrà esercitare i diritti di seguito indicati di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 del GDPR.

9. Contitolari e Responsabili del trattamento

I Contitolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa sono: la Giunta Regionale, con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. e la società Sviluppo Basilicata S.p.A. con sede legale in Tito Scalo (PZ), Centro Direzionale Z.I. snc, CAP 85050.

La Regione Basilicata ha designato quale Responsabile del trattamento, il Responsabile dell'Autorità di Gestione PO FSE 2017/13 e 2014/20.

Gli stessi sono responsabili del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla:

- Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto e/o per Posta Elettronica Certificata: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it) recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP);
- Sviluppo Basilicata S.p.A. per iscritto e/o per Posta Elettronica Certificata: sviluplobasilicata@legalmail.it.

10. Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato nell'ambito della candidatura alle agevolazioni dell'Avviso Pubblico avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

11. Responsabile della protezione dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):

- della Regione Basilicata, nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regionebasilicata.it);
- di Sviluppo Basilicata S.p.A., nominato con la Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 138 del 23/05/2018, è raggiungibile al seguente indirizzo: Zona Industriale, Centro Direzionale Z.I., Tito (PZ), IT-85050, (PEC: sviluppo@legalmail.it).

Art. 24

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso, nonché le disposizioni in ordine agli obblighi di trasparenza di cui al Regolamento (UE) n.1303/2013.

I documenti che regolano l'attuazione del PO FSE Basilicata 2014/2020 sono disponibili sul sito www.europa.basilicata.it/fse.

Art. 25

Modulistica

La modulistica potrà sarà disponibile sul portale di Sviluppo Basilicata S.p.A. www.sviluppobasilicata.it, e sulla piattaforma "Centrale Bandi" della Regione Basilicata alla sezione dedicata all'Avviso.

Sviluppo Basilicata provvederà ad istituire sul proprio portale www.sviluppobasilicata.it una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) nella quale saranno fornite le risposte in merito ai dubbi o quesiti inoltrati dai soggetti interessati al seguente indirizzo: infomicrocredito@sviluppo.basilicata.it.

ALLEGATI:

- Allegato A: Codici Ateco 2007 ammissibili
- Allegato B: Modulo di domanda on line
- Allegato C: Scheda Tecnica
- Allegato D1: DSAN su ulteriori agevolazioni richieste
- Allegato D2: DSAN su ulteriori agevolazioni richieste/ottenute (lavoratori autonomi, disoccupati parziali)
- Allegato E: Dichiarazione De Minimis per lavoratori autonomi disoccupati parziali
- Allegato F: Schema di quietanza liberatoria
- Allegato G: Schema di perizia asseverata
- Allegato H: DSAN fornitore per beni usati.